

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/94

e dell'art. 129 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche e integrazioni

SCHEMA TIPO 2.3	COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZIE
SCHEDA TECNICA 2.3	GARANZIA DI MANUTENZIONE

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 123 del 12.03.2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.



4001964163

Polizza n. 1964163	Codice Controllo ***	Rilasciata da agenzia di: AELLE - Genova	Codice Rischio 101
		Cod. 029 Prov. GE Sub. 0	

Contraente IMPRESA COGECA SRL	C.F. / P. I. 01299550093 - 01299550093
Sede ALBENGA	Cap. Prov. 17031 SV
Via / Piazza / N. Civico VIA MARTIRI DELLA FOCE 23	

Subappaltatori	
Committente CITTA' DI BORDIGHERA	C.F. / P. I. V.A. 00081170086
Sede BORDIGHERA	CAP Prov. 18012 IM
Indirizzo VIALE XX SETTEMBRE 32	

Descrizione dei lavori

Lavori di Realizzazione di Campo Sportivo in località Due Strade - 1° lotto**CIG: 9493168A0D - CUP B93B19000140009**Luogo di esecuzione **VEDI DESCRIZIONE OPERA**

CONTRATTO DI APPALTO N.	DATA DI STIPULA	COSTO COMPLESSIVO PREVISTO OPERA ALLA STIPULA			
		€ 946.221,90			
Data inizio lavori 8/3/2023		Data fine lavori 29/2/2024			
SEZIONE A	Somme assicurate alla stipula	%	Minimo	Massimo	Franchigia
Partita 1 - Opere	946.221,90	10	10.000,00	===	===
Partita 2 - Opere preesistenti	100.000,00	10	5.000,00	===	===
Partita 3 - Demolizione e sgombero	500.000,00	===	===	===	===
SEZIONE B	Massimale per sinistro alla stipula				
Massimale R.C.T.	1.500.000,00	10	10.000,00	===	===

COPERTURA ASSICURATIVAData Inizio **8/3/2023** Data cessazione **29/2/2024****COPERTURA ASSICURATIVA MANUTENZIONE**

Data Inizio Data cessazione

	Premio Netto	Spese	Imponibile	Imposte	Totale
PREMIO	1.319,59	0,00	1.319,59	280,41	1.600,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sono operanti i seguenti allegati: **C2 OP**Frazionamento proroghe: **Premio unico****Il Contraente**

Firmato digitalmente da:
NICOLO' ROSSELLO
Data: **10/03/2023 09:09:52**

REVO INSURANCE S.P.A.
Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI**MNLLRT65M24L781C**Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il **7/3/2023**

Periodicità del premio e mezzi di pagamento: La periodicità del premio è riportata nella prima facciata di polizza sotto la voce "Frazionamento proroghe". Con riferimento all'art. 54, commi 5°-6°-7° del Reg. IVASS n. 40 del 02.08.2018, i pagamenti dei premi sono consentiti con qualsiasi mezzo di pagamento bancario o postale ivi compresi i sistemi di pagamento elettronici. Il pagamento in contanti è consentito fino all'importo previsto dalla vigente normativa in materia.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235.

VERIFICA VALIDITA DELLA POLIZZA

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante

Mod. ELB52 - Ed. 11/22

Pag. 1 di 4

ESEMPLARE PER LA DIREZIONE**REVO Insurance S.p.A.**

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinurance.com - www.revoinurance.com

accesso al sito istituzionale di REVO Insurance S.p.a (www.revoinsurance.com), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059; telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

Premesso che con l'emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 2.3 "Copertura Assicurativa per Danni da Esecuzione, parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11/05/2004

- che la sottoscrizione della "Scheda Tecnica" costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate dallo Schema Tipo;
- le parti Società e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 4 Somma Assicurata - Modalità di Aggiornamento

La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di:

- lavori a corpo;
- lavori a misura;
- prestazioni a consuntivo;
- lavori in economia;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'Appalto oggetto dell'Assicurazione.

Ai sensi dell'Art. 103, comma 1, del Regolamento, la somma Assicurata è stabilita nel bando di gara. Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma dell'art. 26, comma 4, della Legge. La Società emetterà le relative Schede Tecniche di variazione.

Le somme assicurate alle Partite 2 e 3 sono importi a "Primo Rischio Assoluto", per i quali non vale quanto disposto dall'art. 25.

Art. 7 Interruzione o sospensione della costruzione

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1898 C.C., il Contraente decade dal diritto al risarcimento. Per eventuale proroga si applicherà quanto previsto dall'art. 31. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

Art. 17 Scoperto o franchigia in caso di sinistro

Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 20 Denuncia dei Sinistri - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la SEZIONE "A", l'Assicurato deve:

- darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
- inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
- conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli;

Il rimpiazzo, il ripristino e la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 22, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la SEZIONE "B", l'Assicurato deve:

- farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
- assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo, e le cause del sinistro;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali Atti Giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi, in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) della SEZIONE "A" ed ai punti 1) e 2) della sezione "B".

L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri od a mezzi fraudolenti, ovvero manometta o alteri dolosamente le tracce o le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo o risarcimento.

Art. 33 Foro competente

Il Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto. In caso di controversia tra la Società ed il Committente, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 C.P.C.

Il Contraente

Firmato digitalmente da:
NICOLO' ROSSELLO
 Data: 10/03/2023 09:09:52

REVO INSURANCE S.P.A.

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

MNLLRT65M24L781C

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il Contraente approva espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli: art. 4 Somma assicurata - Modalità di aggiornamento; art. 7 Interruzione o sospensione della costruzione; art. 17 Scoperto o franchigia in caso di sinistro; art. 20 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato; art. 33 Foro competente. Condizioni particolari, speciali e aggiuntive. Il sottoscritto dichiara inoltre di approvare, ove presenti, le condizioni particolari, speciali e aggiuntive espressamente indicate nel frontespizio di polizza

Firmato digitalmente da:
NICOLO' ROSSELLO

Il Contraente

Data: 10/03/2023 09:09:53

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di avere ricevuto - prima della sottoscrizione della polizza - l'Informativa precontrattuale, di cui all'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 2/08/2018, composta dagli Allegati 3 e 4, il Set Informativo mod. ELB802 - Ed. 11/22 di cui all'art. 27 del Regolamento IVASS n. 41 del 2/08/2018, composto dal Documento Informativo Precontrattuale, dal Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo e dalle Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

Firmato digitalmente da:
NICOLO' ROSSELLO

Il Contraente

Data: 10/03/2023 09:09:54

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Reg. IVASS n. 41/2018 del 2/08/2018 mediante:

- a) supporto cartaceo ☐
b) posta elettronica ☒

Il Contraente per modificare la scelta della modalità di comunicazione potrà inviare, in qualsiasi momento, specifica richiesta di modifica comunicazione a info@revoinsurance.com indicando la nuova scelta. La nuova modalità si applicherà solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta (art. 4 comma 6 del Reg. IVASS n. 41/2018).

Firmato digitalmente da:
NICOLO' ROSSELLO

Il Contraente

Data: 10/03/2023 09:09:55

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (MOD. ELB97 - Ed. 11/2022).REVO Insurance S.p.A. utilizza i dati personali per le finalità strettamente connesse e strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurativa nonché per svolgere le attività previste dalla normativa nazionale ed europea.

Il conferimento dei dati personali e' necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione degli stessi determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

Ove necessario il consenso al trattamento dei dati personali particolari dell'interessato (quali ad esempio dati relativi allo stato di gravidanza) è richiesto nella successiva ed eventuale fase di gestione e/o liquidazione del sinistro.

Firmato digitalmente da:
NICOLO' ROSSELLO

Il Contraente

Data: 10/03/2023 09:09:56

Luogo e data AELLE - Genova, 7/3/2023

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Dichiaro di aver ricevuto oggi l'importo di € 1.600,00 a favore di REVO Insurance S.p.A.

L'ESATTORE

ALLEGATO C2 - PRECISAZIONI

Polizza	1964163	Agenzia	029 - AELLE - Genova	Data di emissione	7/3/2023
Contraente	IMPRESA COGECA SRL			C.F./P.I.	01299550093 / 01299550093

Con il presente allegato, che forma parte integrante della polizza sopra indicata, si precisa quanto segue:

L'Assicurato deve adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti di appalto e da richieste specifiche del Committente o del Direttore dei lavori per la prevenzione dei danni a o da terzi ed a o da veicoli in transito. Sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni conseguenti o connessi a sinistri inerenti alla circolazione stradale, al transito pedonale e/o al traffico ferroviario, aereo o navale nell'area di cantiere.

La garanzia non è operante per il servizio di vigilanza e per i danni causati da omesso e/o ritardato intervento, ancorché tali obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti del Committente.

PAGAMENTO DEL PREMIO

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente, previsto dall'art. 23 dello Schema Tipo 2.3, non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.

La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

PRECISAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA

Tutti i richiami contenuti nel DM 123/04, devono intendersi fatti con riferimento ai corrispondenti articoli del D.Lgs 163/2006 che ha sostituito e abrogato la Legge 109/94 e del DPR 207/2010 che ha sostituito e abrogato il DPR 554/1999.

Ogni riferimento al D.Lgs 163/2006 deve intendersi poi sostituito con il D.Lgs 50/2016.

Alla presente polizza si applicano le condizioni tutte di cui al DM 123/04, schema tipo 2.3.

Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 5,13 e 30 dello Schema Tipo 2.3, di cui al DM 123/04, si precisa ulteriormente che la copertura assicurativa dei lavori decorre dalla data di sottoscrizione della polizza e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d) dell'art. 5 Schema tipo 2.3.

Resta a carico del Contraente l'obbligo di comunicare la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 dello Schema tipo 2.3 di cui al DM 123/04, si precisa ulteriormente che l'interruzione o la sospensione dei lavori non comporta la perdita di efficacia del rapporto assicurativo, salvo che vi sia aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c. e fermo l'obbligo del Contraente a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al periodo di fermo.

SCOPERTO O FRANCHIGIA IN CASO DI SINISTRO

In conformità a quanto previsto nello Schema Tipo 2.3 - D.M. 123, Articolo 17 - Scoperto o franchigia in caso di sinistro e Articolo 27 - Pagamento dell'indennizzo, gli scoperti e le franchigie riportati in polizza sono a carico del Contraente, fermo restando che la Società assicurativa pagherà l'indennizzo dovuto al Committente al lordo dei predetti franchigia e scoperto sia per la sezione A che per la sezione B.

PRECISAZIONE DANNI INDENNIZZABILI per Partita 1

Si conviene tra le Parti quanto segue:

I danni indennizzabili alla partita 1) di Sezione A saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi già sostenuti per la porzione di opera danneggiata al momento del sinistro.

PRECISAZIONE DANNI INDENNIZZABILI per Partita 2

I danni indennizzabili alla partita 2) di Sezione A (Opere ed impianti preesistenti, se presenti) saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi necessari per il ripristino della situazione immediatamente precedente al sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, restando espressamente esclusi maggiori costi per consolidamenti o messa in sicurezza delle strutture preesistenti non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate.

DANNI AD OPERE OD IMPIANTI PREESISTENTI

I danni materiali e diretti ad opere od impianti preesistenti assicurati alla Partita 2 di polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.

ESTENSIONE ASSICURATI - IMPRESE SUBAPPALTATRICI E SUBFORNITRICI

La polizza copre i sinistri di cui alle partite specificate anche nel caso in cui i danni siano causati da imprese subappaltatrici e subfornitrici purché autorizzate ad accedere al cantiere.

ESTENSIONE NOVERO DEI TERZI

Di comune accordo tra le parti, limitatamente alle lesioni personali, si conviene considerare terzi a tutti gli effetti i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori, dei collaudatori in corso d'opera e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante stessa purché autorizzati all'accesso al cantiere.

Il Contraente

REVO Insurance S.p.A.
Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

MNLRT65M24L781C

Firmato digitalmente da:

NICOLO' ROSSELLO

Data: 10/03/2023 09:09:57

ALLEGATO OP – CONDIZIONI OPZIONALI

Polizza n.	1964163	Agenzia	029 - AELLE - Genova	Data di emissione	7/3/2023
Contraente	IMPRESA COGECA SRL			C.F./P.I.	01299550093 / 01299550093

A15 STRADE, FERROVIE, OPERE IN TERRA

Qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali di rischio (meteorologiche o ambientali), sono esclusi i costi: - di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate; - di rimozione di detriti da fossi o sottopassaggi; - di isolamenti supplementari od impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche. Sono comunque esclusi i danni causati da errori di progettazione o di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini.

Il Contraente

Firmato digitalmente da:
NICOLO' ROSSELLO
Data: 10/03/2023 09:09:58

REVO INSURANCE S.P.A.

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI**MNLLRT65M24L781C**